



FNOMCeO

FNOMCEO 25/11/09
RGP.0012203 2009
Cl. 02.055.01/26

Roma, _____

DOTT. NICOLINO D'AUTILIA
PRESIDENTE ORDINE MEDICI
MODENA

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

E, p.c. ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO:

Medici competenti: procedure per
gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza e
relativi aspetti deontologici

In ordine alla nota di codesto Ordine Provinciale del 26 ottobre 2009 Prot. N. 3661 (All.) si rileva quanto segue.

Con riferimento alle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope appare utile fare innanzitutto esplicito riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Nella fattispecie l'art. 41, comma 4, del D.Lgs, 81/08 e successive modificazioni e integrazioni dispone che le visite mediche inerenti alla sorveglianza sanitaria siano altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Inoltre l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2008 recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" attribuisce in prima persona alla figura del medico competente l'effettuazione del controllo tossicologico di primo livello. Si prevede infatti che "il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona, introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta".

In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di «idoneità» allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione» e viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.

Con riferimento specifico ad eventuali violazioni delle norme previste dal codice di deontologia medica quali ad esempio la violazione del segreto professionale di cui all'art. 10 si rileva quanto segue.

Nel caso di specie, che concerne in particolare gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori che comportino rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi, risulta essere prevalente "l'interesse generale" di rilievo costituzionale concernente la tutela della salute e la pubblica incolumità, rispetto agli interessi particolari che riguardano la comunicazione del medico al datore di lavoro della positività del lavoratore e quindi la relativa eventuale violazione del segreto professionale di cui all'art. 10 del codice di deontologia medica.


In conclusione gli accertamenti in esame, comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un "trattamento sanitario" alla luce anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (art. 32 Cost.; cfr. sentenza Corte cost. n. 218 del 1994). La legge può imporli in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e, pertanto, di un'efficace protezione, in particolare, della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione.

Giova comunque sottolineare che l'art. 41, comma 4 bis, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. 1





Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Modena

p.le Boschetti, 8 - 41121 Modena - CP 380 Modena Centro
tel. 059 247711 - fax 059 247719
e-mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it

2 A 1

Prot. n. 3661

Modena, 26 ottobre 2009

FNOMCEO 10/11/09
RGP.0011616 2009
CI. 02.055.01/26

Al Dott. A. Bianco
Presidente FNOMCEO

Ai componenti il Comitato Centrale

All'ufficio legale

FNOMCeO

Con la presente si trasmette documentazione relativa ad alcune problematiche sollevate nell'ambito della medicina del lavoro.


Poiché tali aspetti rivestono carattere generale, sarebbe opportuno che le risposte fossero estese a tutti gli Ordini.

Grazie per l'attenzione.

Il presidente

Dott. N. D'Autilia





Modena, li 1 settembre 2009

Alla c.a. del

Prof. N. D'autilia
Presidente
Dell'Ordine Provinciale
Dei Medici

Egr. Sig. Presidente

Le scrivo per sottoporle una questione che riguarda la mia attività professionale e che mi sembra contenere questioni che attengono direttamente alla deontologia professionale del medico nello svolgimento della sua attività, e sulla quale ritengo utile e necessario almeno un chiarimento.

Sono specializzato in Medicina del Lavoro e ho ripreso da qualche tempo la mia attività in qualità di medico competente presso diverse aziende situate nella provincia di Modena. La questione che intendo sottoporLe è relativa al dettato della legge 81, che regola le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, e in particolare alcuni aspetti dei controlli sanitari.

Il Fatto:

la normativa regola alcuni aspetti dei controlli che debbono obbligatoriamente essere effettuati nei confronti di alcune categorie particolare di lavoratori: sono essi i lavoratori dipendenti che effettuano mansioni di autista, in particolare di carrelli elevatori, ovvero che dispongono di una patente di guida di categoria C per la guida di camion, autotreni, autoarticolati, ma comunque in rapporto di lavoro di dipendenza.

La legge prevede che tale categoria di lavoratori sia, obbligatoriamente, sottoposta a controlli per l'accertamento di esistenza di "tossicodipendenza". L'accertamento viene effettuato mediante prelievo estemporaneo di urine, al mattino, con un primo screening effettuato direttamente sul luogo di lavoro. Tralascio alcuni aspetti che potrebbero apparire poco congruenti con il problema che intendo sollevare, sta di fatto che in caso di positività del test, ad esempio per uso di cannabis, al medico è fatto obbligo di stilare un certificato di non idoneità alla mansione, specificando i motivi della stessa (nel caso la positività al test specifico).

Il problema:

a mio parere siffatto obbligo costringe il medico in questione a violare il semplice principio della mantenimento del segreto professionale, tenuto presente che la comunicazione deve essere inviata anche al datore di lavoro. Se questo non bastasse, a quanto pare, è fatto obbligo al medico competente anche l'invio della comunicazione all'interessato contenente l'obbligo di presentarsi al SERT per accertamenti di secondo livello. Mi sembra che ciò possa configurare un regime di trattamento sanitario obbligatorio.

Un commento:

In primo luogo mi sembra di poter dire che tale dettato stabilisce difformità nel trattamento dei lavoratori dipendenti, o comunque stabilisce arbitrariamente l'esistenza di differenti categorie di lavoratori di fronte a problemi di salute. Un esempio tanto per chiarire il mio dubbio: a quali altre categorie di lavoratori dipendenti addetti alla guida di automezzi, viene applicata la normativa? I conducenti dei taxi sono soggetti all'obbligo? (non mi sembra che sia così). Se il problema è il controllo dell'uso di sostanze che alterano la percezione del soggetto, perché tali controlli non si estendono anche ad altre categorie di sostanze (alcol, psicofarmaci)

Le chiedo scusa per la sinteticità di questa nota ma non voglio abusare del Suo tempo, mi auguro che, se Lei sarà d'accordo, sia possibile approfondire la questione che mi sembra, lo ripeto, mettere in discussione alcuni principi fondamentali del lavoro del medico e del medico competente

in particolare. La Medicina del lavoro, Lei mi insegna, è disciplina eminentemente preventiva, ha la funzione di stabilire i nessi concreti tra i processi lavorativi reali e le condizioni di rischio per la salute cui questi eventualmente espongono, quindi di indicare congiuntamente con il lavoratore, il datore di lavoro, le organizzazioni sindacali, le vie per ridurre, eliminare il rischio per la salute. Questa è la prassi di lavoro che ho appreso nei miei studi e che ho visto applicare correttamente per anni nei miei rapporti con i lavoratori e con le aziende. Non posso esimermi dall'affermare che l'impostazione generale della legge citata tradisce questo modello di azione, nato qui, nel nostro paese e che per decenni ha fatto scuola nel mondo.

Nel ringraziarla per la Sua cortese attenzione e nello scusarmi per il disturbo, sono a porgerLe distinti saluti.

Dott. Giorgio Modesti
